



# **Notaio Gabriele Fanti**

POZZALLO (RG)

via Magenta n. 30

Tel. 0932-799593, e-mail: gfanti@notariato.it

Data 22/02/2019

Repertorio n. 536

Raccolta n. 312

## **Atto di**

ADEGUAMENTO 3° SETTORE

## **Parti**

A.V.I.S. COMUNALE DI

GIARRATANA



GABRIELE FANTI  
NOTAIO

Repertorio n.536

Raccolta n.372

**Modificazione di statuto di Associazione**

(Art. 21 C.C., art. 8 Disp. att. C.C.)

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di febbraio, alle ore diciotto

(22 Febbraio 2019)

in Giarratana (RG), in via F. Crispi n. 2, presso la sede dall'Avis di Giarratana, davanti a me dottor Gabriele Fanti, notaio in Pozzallo, iscritto nel collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Ragusa e Modica

è presente

- **Longo Adriano**, nato a Ragusa (RG) il 26 giugno 1991, residente a Giarratana in via Edmondo De Amicis n. 71.

Detto comparente, della cui identità personale sono certo, agendo come esso afferma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione riconosciuta "**AVIS Comunale di Giarratana**", con sede in Giarratana (RG), in via F. Crispi n. 2, codice fiscale n. 92002800883, Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950, iscritto al Registro Generale Regionale del Volontariato al n 214, sez. B, con D.A. n. 1242 dell'08/08/1997, mi richiede di ricevere il verbale dell'assemblea comunale straordinaria degli associati della predetta associazione, che mi dichiara essere stata qui convocata, in seconda convocazione, per questo giorno, luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1° "Costituzione ufficio di presidenza;

2° "Lettura verbale verifica poteri;

3° "Adeguamento dello Statuto alla nuova normativa per il Terzo Settore: discussione e approvazione modifiche statutarie"

Aderendo alla richiesta io notaio do atto di quanto segue:

"Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 11 dello statuto dell'associazione, il comparente, il quale dichiara l'assemblea aperta alle ore diciotto e minuti sei e

**accerta e constata:**

- che l'assemblea Straordinaria Comunale degli associati è stata regolarmente convocata, in prima convocazione, per questo luogo e giorno alle ore diciassette e, in seconda convocazione, per questo giorno, luogo ed ora, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 8 dello Statuto vigente;

- che l'assemblea non si è potuta validamente costituire in prima convocazione in quanto non è intervenuta almeno la metà dei suoi componenti, come richiesto dall'art. 8 del vigente statuto;

- che sono presenti, di persona o per delega che resta acquisita agli atti dell'associazione, n. dodici associati, le cui generalità sono riportate nell'elenco degli intervenuti che mi consegna e, previa dispensa dalla lettura avutane dal com-

Registrato

a Modica (RG)

il 4 marzo 2019

n. 685

Serie 1T



Notaio

[Signature]

[Signature]

parente, viene da me notaio allegato al presente verbale sotto la lettera "A";

- che pertanto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto l'assemblea Comunale degli associati è regolarmente costituita in seconda convocazione e può quindi legittimamente discutere e deliberare sul sovra esteso ordine del giorno.

#### DISCUSSIONE:

In relazione al primo punto posto all'ordine del giorno si costituisce l'ufficio di Presidenza costituito dal Presidente, le cui funzioni sono assunte, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto e per acclamazione unanime degli intervenuti, dal Presidente del consiglio direttivo, e dal segretario, le cui funzioni vengono assunte da me Notaio. Riguardo al secondo punto posto all'ordine del giorno, la commissione di verifica dei poteri accerta la presenza del numero legale degli associati al fine di procedere all'assemblea di seconda convocazione, stilando apposito verbale e predisponendo l'elenco degli intervenuti. Il verbale viene letto dal Presidente all'assemblea. Prende la parola il presidente il quale, in relazione al terzo punto posto all'ordine del giorno, informa l'assemblea circa la necessità di adeguare lo statuto dell'associazione alle novità normative introdotte dal d.lgs 117 del 03 agosto 2017 (c.d. Codice degli Enti del Terzo Settore) e sulla circostanza che la 83° Assemblea generale degli associati ha già approvato, in data 12 gennaio 2019, uno Statuto tipo per le Avis Comunali chiedendo che venga discusso e sottoposto all'approvazione degli associati articolo per articolo. Pertanto il Presidente, richiamando in particolare l'attenzione degli associati sui periodi di nuova introduzione, inizia l'illustrazione degli articoli dello statuto sociale sottoposto all'approvazione dei soci dall'art. 1 che verrebbe ad assumere il seguente tenore letterale:

#### "ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

c.1 L'Associazione "Avis Comunale di Giarlatana", Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

c.2 L'Avis Comunale di Giarlatana ha sede legale in Giarlatana - ed attualmente corrente in Via F. Crispi - nr. 2 - ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Giarlatana. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.

c.3 L'Avis Comunale di Giarlatana, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale Sicilia, Provinciale Ragusa è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.

c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Naziona-

le (RAN) 'AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017)."

Terminata la lettura, nessuno chiedendo la parola, il presidente invita l'assemblea a votare l'adozione del predetto articolo. L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- favorevoli: tutti gli intervenuti
- contrari: nessuno
- astenuti: nessuno

#### **Delibera**

1) di modificare l'articolo 1 dello statuto dell'associazione adottando il testo letto dal presidente.

Indi il presidente prosegue dando lettura dell'articolo 2 che verrebbe ad assumere il seguente tenore letterale:

#### **"ART. 2 - SCOPI SOCIALI**

**c.1** L'Avis Comunale di Giaratana è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.

**c.2** L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.

**c.3** Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:

- a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
- b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
- c) Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
- d) Favorire l'incremento della propria base associativa;
- e) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti



di Servizio Civile;

- f) Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
- g) Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto."

Terminata la lettura, nessuno chiedendo la parola, il presidente invita l'assemblea a votare l'adozione del predetto articolo. L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

delibera:

2) di modificare l'articolo 2 dello statuto dell'associazione adottando il testo letto dal presidente.

Indi il presidente prosegue dando lettura dell'articolo 3 che che verrebbe ad assumere il seguente tenore letterale:

**" ART.3 - ATTIVITÀ**

c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le

finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;

g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;

h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;

i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.

**c.1 bis** L'Avis Comunale di Giarratana svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di Ragusa ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.

**c.2** L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

**c.3** L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale - Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale."

Terminata la lettura, nessuno chiedendo la parola, il presidente invita l'assemblea a votare l'adozione del predetto articolo. L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

**delibera:**

3) di modificare l'articolo 3 dello statuto dell'associazione adottando il testo letto dal presidente.

Indi il presidente prosegue dando lettura dell'articolo 4 che che verrebbe ad assumere il seguente tenore letterale:

**"ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA**

**c.1** È socio dell'Avis Comunale di Giarratana chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indi-



Notario

Fabio

Fabio da

retti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

c.2 Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.

c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Giarratana da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale di Giarratana comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali."

Terminata la lettura il presidente invita l'assemblea a votare l'adozione del predetto articolo. L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

-Favorevoli: tutti gli intervenuti

- Contrari: nessuno

- Astenuti: nessuno

#### delibera:

4) di modificare l'articolo 4 dello statuto dell'associazione adottando il testo letto dal presidente.

Indi il presidente informa gli associati che l'unica modifica da apportare all'articolo 5 consiste nell'introduzione di un ultimo comma, di cui dà lettura, del seguente tenore letterale:

"c.7 La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione."

Terminata la lettura, nessuno chiedendo la parola, il presidente invita l'assemblea a votare l'introduzione del predetto comma in calce all'articolo 5 dello statuto dell'associazione. L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti

- Contrari: nessuno

- Astenuti: nessuno

**delibera:**

5) di introdurre in calce all'articolo 5 dello statuto dell'associazione un comma 7 del medesimo tenore letterale di quello letto dal presidente.

Indi il presidente prosegue informando gli associati che l'art. 6 non subirà alcuna variazione mentre per l'articolo 7 è prevista la sola introduzione di un secondo ed ultimo comma, di cui dà lettura, del seguente tenore letterale:

*"c.2 Sono organi di controllo dell'Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituito, l'Organo di controllo."*

Terminata la lettura, nessuno chiedendo la parola, il presidente invita l'assemblea a votare l'introduzione del predetto comma in calce all'articolo 7 dello statuto dell'associazione. L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti

- Contrari: nessuno

- Astenuti: nessuno

**delibera:**

6) di introdurre in calce all'articolo 7 dello statuto dell'associazione un comma 2 del medesimo tenore letterale di quello letto dal presidente.

Indi il presidente prosegue dando lettura dell'articolo 8 che che verrebbe ad assumere il seguente tenore letterale:

**"ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI**

**c.1** L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

**c.2** Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vice-presidenti.

**c.3** Ogni socio ha diritto ad un voto.

**c.4** In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

**c.5** Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

**c.6** L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del pre-



Notario  
Fabio Gabriele

ventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.

c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell'Organo di controllo.

c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.

c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.

c.16 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota."

Terminata la lettura, nessuno chiedendo il parola, il presidente invita l'assemblea a votare l'adozione del predetto articolo. L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

delibera:

7) di modificare l'articolo 8 dello statuto dell'associazione adottando il testo letto dal presidente.

Per quanto riguarda il successivo articolo 9, riprende il presidente, l'unica modifica prevista è l'introduzione, alla lettera "g)" dell'elenco ivi riportato, prima dell'attuale lettera g) e quindi con conseguente slittamento di una lettera dei punti successivi, della previsione della competenza dell'assemblea a nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti o l'organo di controllo, con una previsione statutaria, che viene letta dal presidente all'assemblea, del seguente tenore letterale:

*"g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;"*

Indi il presidente, nessun chiedendo la parola, invita l'assemblea a votare l'introduzione nell'art. 9 della nuova lettera "g" come sopra esposta. L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano.

- Favorevoli: tutti gli intervenuti
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

**delibera:**

8) di modificare l'articolo 9 dello statuto dell'associazione introducendo una nuova previsione alla lettera "g)", del medesimo tenore letterale di quella letta dal presidente, con conseguentemente spostamento delle attuali lettere "g, h, i, j, k, l", di una lettera, mantenendo del tutto invariato il resto dell'art. 9.

A questo punto il presidente riprende la parola informando gli associati che per gli articoli 10 ed 11 non sono previste modifiche mentre per l'articolo 12 è prevista la sostituzione dei commi 4 e 5 con le disposizioni, di cui dà lettura all'assemblea, del seguente tenore letterale:

*"c.4 I Revisori dei Conti partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati, senza diritto di voto.*

*c.5 I Revisori dei Conti sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo."*

Indi il presidente, poiché nessuno chiede la parola, invita l'assemblea a votare la sostituzione dei commi 4 e 5 dell'attuale art. 12 dello statuto vigente, con le nuove disposizioni statutarie proposte. L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

**delibera:**

9) di sostituire i commi 4 e 5 dell'art. 12 dello statuto dell'associazione con le disposizioni statutarie lette dal presidente.

Riprendendo la parola il presidente informa poi gli intervenuti dalla necessità, per uniformarsi alle disposizioni del co-



dice del terzo settore, di disciplinare, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, la nomina di un organo di controllo, i suoi poteri e le modalità di esercizio degli stessi e a tal fine propone all'assemblea l'inserimento nello statuto dell'associazione di un nuovo articolo 13, con conseguente slittamento della numerazione dell'attuale articolo 13 e degli articoli successivi di un numero, che legge all'assemblea ed ha il seguente tenore letterale:

**"ART.13 - L'ORGANO DI CONTROLLO**

**c.1** La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017. L'Organo di controllo, se collegiale, si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due componenti supplenti. L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

**c.2** L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

**c.3** Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

**c.4** L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

**c.5** Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

**c.6** I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari."

Terminata la lettura il presidente invita l'assemblea a deliberare l'introduzione del nuovo articolo 13 nello statuto dell'associazione. L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti

- Contrari: nessuno

- Astenuti: nessuno

**delibera:**

10) di introdurre nello statuto dell'associazione un nuovo articolo 13, del medesimo tenore letterale di quello letto dal presidente, con conseguente slittamento di un numero dell'attuale articolo 13, rubricato "PATRIMONIO", che diviene pertanto l'art. 14, e degli altri articoli successivi.

Con riferimento all'ex art. 13, divenuto adesso art. 14, il presidente propone l'adozione del seguente testo:

**"ART.14 - PATRIMONIO**

**c.1** Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

**c.2** Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti - soggetti pubblici e privati - condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.

**c.3** Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

**c.4** È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

**c.5** Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore."

Pertanto il presidente, nessuno chiedendo la parola, invita l'assemblea a deliberare l'adozione del nuovo testo dell'art. 14 (ex art. 13) con le modifiche sopra esposte.

L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano



- Favorevoli: tutti gli intervenuti
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

**delibera:**

11) di adottare il nuovo testo dell'art. 14 dello statuto dell'associazione nella formulazione proposta dal presidente e letta all'assemblea.

Riprendendo la disamina, articolo per articolo, delle modifiche dello statuto sociale, il presidente propone l'introduzione di un nuovo art. 15, con conseguente ulteriore slittamento di un numero della numerazione dell'attuale articolo 15 e degli articoli successivi, relativo ai mezzi di approvvigionamento economico dell'associazione, leggendo all'assemblea il testo proposto avente il seguente contenuto:

**"ART. 15 - RISORSE**

*c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto."*

Terminata la lettura, poiché nessuno chiede la parola, il presidente invita l'assemblea a deliberare l'introduzione del nuovo articolo 15 nello statuto dell'associazione. L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

**delibera:**

12) di introdurre nello statuto dell'associazione un nuovo articolo 15, del medesimo tenore letterale di quello letto dal presidente, con conseguente slittamento di un numero dell'attuale articolo 15 (ex art. 14) - rubricato "ESERCIZIO FINANZIARIO", che diventa quindi l'art. 16, e degli altri articoli successivi.

Passando quindi all'esposizione del nuovo articolo 16, precedentemente numerato come articolo 14, denominato "esercizio finanziario", il presidente dà lettura del testo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea del seguente tenore letterale:

**"ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO**

*c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.*

*c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.*

**c.3** L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

**c.4** Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

**c.5** Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale."

Poiché nessuno chiede la parola, il presidente invita l'assemblea a deliberare l'adozione del nuovo articolo 16 in conformità al testo da esso esposto all'assemblea.

L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti

- Contrari: nessuno

- Astenuti: nessuno

**delibera:**

13) di adottare il nuovo testo dell'art. 16 dello statuto dell'associazione nella formulazione proposta dal presidente e letta all'assemblea.

Riprendendo la discussione, il Presidente, in relazione all'obbligo introdotto dal nuovo codice degli Enti del Terzo settore di tenere i libri dell'associazione, propone l'introduzione di un nuovo articolo 17, con conseguente ulteriore slittamento di un numero della numerazione dell'attuale articolo 17 e degli articoli successivi, relativo ai libri dell'associazione, la cui formulazione, letta dal presidente all'assemblea, è la seguente:

**"ART. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE**

**c.1** L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

**c.2** I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

**c.3** Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della ri-



Notaro

Fanti

Gabriele

chiesta al Presidente"

Terminata la lettura, poiché nessuno chiede la parola, il presidente invita l'assemblea a deliberare l'introduzione del nuovo articolo 17 nello statuto dell'associazione. L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

**delibera:**

14) di introdurre nello statuto dell'associazione un nuovo articolo 17, del medesimo tenore letterale di quello letto dal presidente, con conseguente slittamento di un ulteriore numero dell'attuale articolo 17 (ex art. 15) - rubricato "CARICHE", che diverrà pertanto l'art. 18 e degli altri articoli successivi.

Riprendendo la parola il presidente, con riferimento all'articolo 18 (ex art. 15), propone all'assemblea l'adozione della seguente formulazione da esso personalmente letta all'adunanza:

**"ART.18 - CARICHE**

**c.1** Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'associazione e dell'Organo di controllo, se esterni all'associazione.

**c.2** Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

**c.3** Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

**c.4** Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

**c.5** Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

**c.6** L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attri-

buiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti."

Terminata l'esposizione, nessuno chiedendo la parola, il presidente invita l'assemblea ad approvare il nuovo testo dell'art. 18 (ex art. 15) nella formulazione da lui proposta.

L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

**delibera:**

15) di adottare il nuovo testo dell'art. 18 dello statuto dell'associazione nella formulazione proposta dal presidente e letta all'assemblea.

Passando alla trattazione dell'articolo seguente, l'art. 19, il presidente propone all'assemblea l'approvazione del seguente testo di cui dà lettura agli astanti:

**"ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglimento**

**c.1** Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Giarratana può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

**c.2** In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale".

Indi il presidente, dato che nessuno chiede la parola, invita l'assemblea ad esprimersi su tale articolo e l'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

**delibera:**

16) di adottare il nuovo testo dell'art. 19 dello statuto dell'associazione nella formulazione proposta dal presidente e letta all'assemblea.

Passando infine alla trattazione degli ultimi due articoli il presidente informa che non sono previste modifiche per l'art. 21, ex art. 18, rubricato "norma Transitoria", salvo che per la sostituzione del riferimento all'art. 15 con l'art. 18, mentre per quanto riguarda l'art. 20, ex art. 17, rubricato "rinvio", essendo mutati i riferimenti normativi il presidente propone l'adozione del seguente testo da esso letto agli associati:

**"ART. 20 - RINVIO**



c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale e dell'Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia."

Terminata la lettura, nessuno chiedendo la parola, il presidente invita l'assemblea a votare l'adozione del predetto testo dell'art. 20 e l'adeguamento del richiamo contenuto nell'art. 21.

L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

**delibera:**

17) di adottare il testo dell'art. 20 dello statuto dell'associazione nella formulazione letta dal presidente e l'adeguamento dell'art. 21.

A questo punto il presidente, ravvisando l'opportunità di una convalida complessiva dei lavori assembleari svolti, nonché ritenendo opportuno che l'assemblea conferisca ad esso medesimo mandato per apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni eventualmente richieste dal Registro Unico del terzo Settore, non appena sarà istituito, per l'iscrizione o dall'autorità amministrativa comunque competente ad esercitare il controllo sull'associazione, propone all'assemblea di deliberare l'approvazione del nuovo statuto sociale nel suo complesso come risultante dalle delibera oggi approvate e di conferire ad esso mandato affinché possa apportare allo statuto così approvato le eventuali modifiche richieste dalle predette autorità amministrative.

Nessuno richiedendo la parola a tal proposito, il presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, come il presidente accerta e mi dichiara, con voto espresso mediante alzata di mano

- Favorevoli: tutti gli intervenuti
- Contrari: nessuno
- Astenuti: nessuno

**delibera:**

18) di approvare nella sua interezza il nuovo testo dello statuto sociale così come oggi modificato;

19) di conferire ad esso medesimo presidente mandato di apportare allo statuto dell'associazione tutte le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni richieste dal Registro Unico del Terzo Settore in sede di iscrizione e dall'Autorità tutoria competente

Non essendovi altro da deliberare e nessuno chiedendo la parola il presidente dichiara l'assemblea sciolta alle ore diciotto e minuti quarantacinque indi mi consegna il nuovo testo ag-

giornato dello statuto sociale che viene da me Notaio allegato al presente atto sotto la lettera "B", previa dispensa dalla lettura avutane dal comparente.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto interamente da me scritto in parte con mezzi informatici ed in parte completato a mano, su trentaquattro pagine sin qui di nove fogli e ne ho dato lettura al comparente che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciannove e minuti cinque

F.to Antonio Longo

F.to Gabriele Fanti Notaio

E' copia conforme all'originale atto a mio rogito che si rilascia alla parte per gli usi consentiti. Consta di diciassette pagine, oltre gli allegati.

Pozzallo, 06 marzo 2019

*Gabriele Fanti Notaio*







STATUTO AVIS COMUNALE DI GIARRATANA

Sommario

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE.....               | 2  |
| ART. 2 - SCOPI SOCIALI.....                                     | 2  |
| ART.3 - ATTIVITÀ.....                                           | 2  |
| ART. 4 - SOCI E VITA ASSOCIATIVA.....                           | 3  |
| ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.....                  | 4  |
| ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI.....                      | 4  |
| ART. 7 - ORGANI.....                                            | 5  |
| ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI.....              | 5  |
| ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI..... | 6  |
| ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE.....                  | 6  |
| ART.11 - IL PRESIDENTE.....                                     | 8  |
| ART.12 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.....                   | 8  |
| ART.13 - L'ORGANO DI CONTROLLO.....                             | 8  |
| ART.14 - PATRIMONIO.....                                        | 9  |
| ART. 15 - RISORSE.....                                          | 10 |
| ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO.....                            | 10 |
| ART. 17 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE.....                          | 10 |
| ART.18 - CARICHE.....                                           | 10 |
| ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO.....                         | 11 |
| ART. 20 - RINVIO.....                                           | 11 |
| Art. 21 - NORMA TRANSITORIA.....                                | 11 |

Adriano Longo

Gabriele Di Fabio



## ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

- c.1 L'Associazione "Avis Comunale di Giarratana", Organizzazione di Volontariato OdV, è costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue. L'acronimo OdV deve essere usato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
- c.2 L'Avis Comunale di Giarratana ha sede legale in Giarratana ed attualmente corrente in Via F. Crispi nr. 2 ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell'ambito del Comune di Giarratana. Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso comune, non comporta modifica statutaria.
- c.3 L'Avis Comunale di Giarratana, che aderisce all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Regionale Sicilia, Provinciale Ragusa, è dotata di piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale rispetto alle AVIS Nazionale, Provinciale e Regionale medesime.
- c.4 L'Associazione fa parte della Rete Associativa Nazionale (RAN) 'AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale', ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017).

## ART. 2 - SCOPI SOCIALI

- c.1 L'Avis Comunale di Giarratana è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica; persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro.
- c.2 L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di una sua frazione - volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale i valori della solidarietà, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute.
- c.3 Essa pertanto, in armonia con i fini istituzionali propri, con quelli dell'AVIS Nazionale, Provinciale, Regionale sovraordinate alle quali è associata nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
- Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell'autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue;
  - Tutelare il diritto alla salute dei donatori e dei cittadini che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
  - Promuovere l'informazione e l'educazione sanitaria dei cittadini e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
  - Favorire l'incremento della propria base associativa;
  - Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell'associazionismo, anche attraverso progetti di Servizio Civile;
  - Promuovere partenariati e protocolli di intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati;
  - Svolgere ogni ulteriore iniziativa concernente le attività di interesse generale di cui al successivo art. 3 del presente Statuto;

## ART. 3 – ATTIVITÀ

- c.1 Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell'art. 2 del presente Statuto, l'Avis Comunale - coordinandosi con l'Avis Provinciale, Regionale e Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche competenti, svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo



settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni sanitarie; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; educazione e formazione; beneficenza; protezione civile; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali, nelle forme disciplinate dal regolamento nazionale.

In particolare svolge le seguenti attività:

- a) Attività di chiamata (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- b) Attività di raccolta (da disciplinare ciascuna secondo le proprie esigenze);
- c) Promuove e organizza campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale di propria competenza territoriale;
- d) Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l'informazione a favore della donazione di organi e della donazione del midollo osseo;
- e) Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte e promosse anche attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale;
- f) Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le finalità indicate dall'Avis Provinciale e/o Regionale e/o Nazionale, attività di formazione nelle materie di propria competenza anche per Istituzioni ed organizzazioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate;
- g) Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica;
- h) Intrattiene rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione al proprio livello territoriale e partecipa alle Istituzioni Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri rappresentanti all'uopo nominati;
- i) Può partecipare, inoltre, all'Organizzazione di Protezione Civile AVIS Nazionale nel rispetto della normativa regolamentare approvata da AVIS Nazionale.

**c.1 bis** L'Avis Comunale di Giarratana svolge, in coordinamento con l'Avis Provinciale di Ragusa ed in attuazione delle direttive della medesima, attività istituzionale anche nei comuni limitrofi nei quali non siano costituite altre associazioni Avis.

**c.2** L'Associazione può svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al comma 1, entro i limiti indicati dall'art. 6 del Codice del Terzo settore; può inoltre svolgere attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

**c.3** L'Associazione, in quanto aderente ad AVIS Nazionale – Rete Associativa Nazionale, si conforma a quanto richiesto dalla Rete, ai fini dell'attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione e supporto, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 117/2017 e dell'art. 3 dello Statuto di AVIS Nazionale.

#### ART. 4 – SOCI E VITA ASSOCIATIVA

**c.1** È socio dell'Avis Comunale di Giarratana chi dona periodicamente il proprio sangue ed emocomponenti in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; chi per ragioni di età o di salute ha cessato l'attività donazionale e partecipa con continuità alla attività associativa; chi, non effettuando donazioni, esplica con continuità funzioni non retribuite di riconosciuta validità nell'ambito associativo.

**c.2** Il numero dei soci che non effettuano donazioni, ma che esplicano funzioni di riconosciuta validità in ambito associativo non può superare 1/6 del numero dei donatori periodici dell'Avis Comunale medesima.

*Adriano Longo*

*Gabriele Zambardo*

*Notario*



c.3 L'adesione all'Avis Comunale di Giarratana da parte dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al 1° comma del presente articolo deve essere deliberata, su istanza dell'interessato, dal Consiglio Direttivo Comunale.

c.4 L'adesione del socio all'Avis Comunale di Giarratana comporta l'automatica adesione del medesimo all'AVIS Nazionale, nonché all'Avis Provinciale e Regionale sovraordinate.

c.5 La partecipazione del socio alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5.

c.6 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

c.7 Ogni socio in regola con le disposizioni del presente statuto partecipa all'Assemblea Comunale degli Associati con diritto di voto ed è eleggibile alle cariche sociali.

### **ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

c.1 La qualifica di socio si perde per:

- a) dimissioni;
- b) cessazione dell'attività donazionale o di collaborazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;
- c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso, per immoralità e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

c.2 In presenza dei presupposti di cui alla lettera a) e b) del comma 1) del presente articolo, il socio viene cancellato dal registro dei soci con provvedimento motivato del Consiglio Direttivo Comunale.

c.3 Contro il provvedimento di espulsione il socio potrà presentare ricorso, entro 30 giorni, al Collegio Regionale dei Probiviri competente, il quale delibererà in osservanza delle corrispondenti norme statutarie dell'Avis Regionali.

c.4 Il provvedimento del Collegio Regionale dei Probiviri è ricorribile, entro i 30 giorni successivi all'adozione dello stesso, al Collegio Nazionale dei Probiviri, che deciderà inappellabilmente, ai sensi del c. 5 dell'art. 16 dello statuto dell'AVIS Nazionale.

c.5 In caso di ricorso contro il provvedimento di espulsione deliberato dal Consiglio Direttivo Comunale, il socio espulso perde automaticamente il diritto al voto, pur nelle more della decisione definitiva sull'espulsione da parte degli organi di giurisdizione competenti e aditi.

c.6 Il provvedimento definitivo di espulsione deliberato ai sensi del presente articolo estromette il socio dall'Avis Comunale, da quella Provinciale e Regionale sovraordinate e dall'AVIS Nazionale.

c.7 La perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa, anche a seguito di recesso, comporta per l'Associazione l'assoluto divieto di utilizzare la denominazione AVIS e l'obbligo di destinare il patrimonio con le modalità previste per il caso di scioglimento; in ogni caso, l'efficacia della perdita della qualifica decorre dall'effettiva devoluzione del patrimonio da parte dell'associazione.

### **ART. 6 - ALBO COMUNALE DEI BENEMERITI**

c.1 L'Avis Comunale di Giarratana può istituire un albo di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o che contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell'Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Comunale.

## STATUTO AVIS COMUNALE GIARRATANA



c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale potrà attribuire la qualifica di benemerito anche a personalità del mondo scientifico e/o accademico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti all'ambito di attività associativa.

### ART. 7 – ORGANI

c.1 Sono organi di governo dell'Avis Comunale di Giarratana:

- a) l'Assemblea Comunale degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo Comunale;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;

c.2 Sono organi di controllo dell'Avis Comunale il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove istituito, l'Organo di controllo.

### ART. 8 - L'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI

c.1 L'Assemblea Comunale degli Associati è costituita da tutti i soci che, all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, non abbiano presentato domanda di dimissioni e non abbiano ricevuto provvedimento d'espulsione.

c.2 Compongono altresì l'Assemblea Comunale i soci di tutte le Avis di base eventualmente esistenti sul territorio di competenza nonché le Avis di base medesime, che vi partecipano a mezzo dei loro Presidenti e rappresentanti legali o dei Vicepresidenti.

c.3 Ogni socio ha diritto ad un voto.

c.4 In caso di personale impedimento a partecipare alla seduta dell'Assemblea, ogni socio potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da un altro socio.

c.5 Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento.

c.6 L'Assemblea Comunale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il mese di febbraio, per l'approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Comunale, nonché per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

c.7 L'Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell'Avis Comunale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

c.8 L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spediti almeno due giorni prima.

c.9 In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega. In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'assemblea.

c.10 Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti.

c.11 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

*Adriano Longo*

*Gabriele Di Fabio Notario*



- c.12 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta.
- c.13 Alle sedute dell'Assemblea Comunale degli Associati partecipano di diritto i componenti del Consiglio Direttivo Comunale e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti/dell'Organo di controllo.
- c.14 Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio, gli stessi non partecipano al voto.
- c.15 Della convocazione dell'Assemblea Comunale viene data comunicazione all'Avis Provinciale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
- c.16 Può essere previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

### **ART.9 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA COMUNALE DEGLI ASSOCIATI**

- c.1 Spetta all'Assemblea:
- a) l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Comunale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo Comunale;
  - c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
  - d) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Comunale;
  - e) la nomina dei delegati che rappresenteranno i soci nell'Assemblea Provinciale sovraordinata;
  - f) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - g) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti/organo di controllo;
  - h) l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo Comunale;
  - i) la formulazione all'Assemblea Provinciale della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis Provinciale;
  - j) lo scioglimento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale ovvero di almeno un terzo degli associati;
  - k) la nomina dei liquidatori;
  - l) la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
  - m) ogni altro adempimento che non sia stato demandato, per legge o per statuto, alla competenza di un altro organo associativo.
- c.2 Le competenze dell'Assemblea Comunale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Comunale.

### **ART. 10 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO COMUNALE**

- c.1 Il Consiglio Direttivo Comunale è composto dai membri, eletti dall'Assemblea Comunale degli Associati nel numero stabilito dall'Assemblea elettiva.
- c.2 Il Consiglio Direttivo Comunale, così formato, elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere - che, per delibera del Consiglio stesso, può anche coincidere con il Segretario - i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle delibere del Consiglio medesimo.
- c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 31 dicembre ed il 31 gennaio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello

## STATUTO AVIS COMUNALE GIARRATANA



legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti, fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche

c.2 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

c.3 Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

c.4 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 117/2017 ed attesta, laddove presente, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

c.5 Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige apposito verbale.

c.6 I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere consiglieri ed al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

### ART.14 - PATRIMONIO

c.1 Il patrimonio dell'Avis Comunale, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito da beni mobili ed immobili.

c.2 Tale patrimonio iniziale potrà essere incrementato ed alimentato con:

- a) il reddito del patrimonio;
- b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) i contributi di organismi internazionali;
- d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendo lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- f) ogni altro incremento derivante anche dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall'Avis Comunale.

c.3 Il Consiglio Direttivo Comunale provvederà all'investimento, all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto dei propri scopi sociali.

c.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

*Adriano Longo* *Gabriele Zeri* *Antonio*



### ART. 15 – RISORSE

c.1 L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 3, comma 2, del presente Statuto.

### ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

c.1 L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo Comunale il preventivo finanziario dell'anno successivo entro il mese di febbraio dovrà essere sottoposto alla ratifica dell'Assemblea Comunale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

c.3 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 13 del D.lgs. n. 117/2017, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

c.4 Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

c.5 Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

### ART. 17 – LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

c.1 L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

c.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

c.3 Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente

### ART.18 – CARICHE

c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all'associazione e dell'Organo di controllo, se esterni all'associazione.

c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati

## STATUTO AVIS COMUNALE GIARRATANA



e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 12 dell'art. 10, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.

c.4 Lo statuto dell'Avis regionale, tenuto conto delle esigenze del proprio territorio, potrà prevedere una deroga in ordine alla ineleggibilità per più di due mandati consecutivi.

c.5 Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. I titolari di cariche sociali non devono avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

c.6 L'Associazione, nei casi previsti dall'art. 14, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

### ART.19 - ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

c.1 Lo scioglimento dell'Avis Comunale di Giarratana può avvenire con delibera dell'Assemblea Comunale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Comunale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti.

c.2 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale (RUN), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, all'Avis di livello immediatamente superiore o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe con qualifica di ente del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

### ART. 20 – RINVIO

c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell'AVIS Nazionale, dell'Avis Regionale e dell'Avis Provinciale sovraordinate, nonché dalle norme del Codice del Terzo settore e, in quanto compatibili, del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia.

### Art. 21 - NORMA TRANSITORIA

c.1 Nelle more dell'approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell'AVIS Nazionale.

c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l'incarico - salvo dimissioni o altro personale impedimento - fino alla scadenza naturale del mandato iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.

c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell'art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.

c.4 L'entrata in vigore del presente Statuto comporta l'immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente.

*Adriano Iorio*  
*Gabriele Di Fabio Notario*

